

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Taranto Prima Sezione Civile (ex Seconda Sezione) in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Antonio Attanasio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in primo grado iscritta al n.7921/19 di R.G. avente ad oggetto "*opposizione a decreto ingiuntivo*"

tra

████████████████████

(rappresentato e difeso dall'avv. ██████████ come da mandato a margine allegata all'atto di citazione in opposizione)

OPPONENTE

è

██████████ S.P.A.

(rappresentata e difesa dall'avv. ██████████ in virtù di mandato allegato alla comparsa di costituzione)

OPPOSTA

All'udienza del 21.9.21 i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni, qui da aversi richiamate e trascritte.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'adito Tribunale con decreto n.1985/19 del 8.10.2019 ha ingiunto al [REDACTED] il pagamento della somma di Euro 18.349,47 oltre interessi e spese in favore della [REDACTED] s.p.a. quale credito per omesso rimborso del finanziamento stipulato il 12.7.11 con [REDACTED] che ha poi ceduto il credito a [REDACTED] con atto del 24.7.15.

L'intimato ha proposto opposizione eccependo la nullità formale del contratto e, in subordine, l'usurarietà della pattuizione sugli interessi nonché la vessatorietà delle clausole determinative di ulteriori spese e penali.

Le doglianze sono state puntualmente contrastate dalla Società opposta.

Accolta l'istanza ex art.648 cpc, il giudice ha ordinato l'esperimento della procedura mediatizia obbligatoria ex d.lgs n.28/2010, che le parti non hanno attivato.

Entrambe le parti hanno quindi eccepito l'improcedibilità del giudizio; la [REDACTED] in subordine, ha formulato la richiesta di rimessione in termini in virtù del mutato orientamento del Giudice di legittimità sull'onere di promuovere la mediazione.

E' fondata la questione pregiudiziale di rito.

La regola di base espressa dal d.lgs n.28 del 2010 è l'obbligatorio svolgimento del procedimento di mediazione e l'art.5/1bis attesta inequivocabilmente il sistema sanzionatorio previsto per la mancata introduzione della domanda mediatizia.

Anche in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, l'onere di esperire la procedura conciliativa (dopo la pronuncia sulle eventuali istanze ex art.648 e 649 cpc) deve logicamente ricadere sul soggetto che "esercita in giudizio l'azione" e propone pertanto la "domanda giudiziale" (art.5), vale a dire l'opposto/attore

sostanziale che (sin dalla fase monitoria) insta per l'adempimento della pretesa creditoria, cui l'opponente resiste.

La sentenza del 18.9.20 n.19596 delle Sezioni Unite della Cassazione, componendo il contrasto di giurisprudenza sulla questione, ha statuito che le disposizioni della legge n.28 del 2010 sono univoche nel senso che l'onere di attivarsi per promuovere la mediazione spetta all'opposto.

Le Sezioni Unite sono pervenute a conclusioni difformi da quelle accolte dal precedente di Cass. 15/24629 valorizzando sia l'elemento testuale (l'art.4/2 del d.lgs n.28/10, regolante l'accesso alla mediazione, dispone che l'istanza introduttiva deve indicare specificamente "l'oggetto e le ragioni della pretesa" sicché si rivolge tendenzialmente all'attore, che assume l'iniziativa processuale ed è la parte più idonea ad esporre tali ragioni; l'art. 5 comma 1 bis prevede l'obbligo della mediazione per chi intende esercitare in giudizio un'azione, e non c'è dubbio che tale posizione sia quella dell'attore, ovvero il creditore opposto nel giudizio oppositivo; il successivo comma 6 ricollega all'istanza un effetto interruttivo della prescrizione analogo a quello proposto dalla domanda, per cui risulta coerente che la parte attrice - in senso sostanziale - coincida con quella che presenta l'istanza suddetta) sia l'elemento logico-sistematico (l'opposizione non costituisce l'impugnazione del decreto e, una volta instaurata e deliberata l'istanza preliminare, è coerente che le parti riprendano la propria posizione; la finalità deflattiva perseguita dal sistema mediatorio non può comportare il sacrificio del diritto di difesa in favore del principio di efficienza e ragionevole durata del processo, tanto più considerando che non è possibile assimilare l'inerzia dell'opponente sanzionata dall'art.647 cpc con l'esecutività del decreto, alla diversa ipotesi in cui l'opponente si è attivato promuovendo il giudizio di opposizione, e dunque pur avendo manifestato la volontà di difendersi dovrebbe ricevere la medesima sanzione per non aver proceduto al tentativo di mediazione).

Tali argomenti sono assunti come dirimenti ad orientare la scelta interpretativa, tra l'addossare all'opponente detta sanzione per l'inosservanza della condizione di procedibilità (con la conseguenza della definitiva irrevocabilità del decreto ingiuntivo) ed invece farla gravare sull'opposto (con la conseguenza

della mera revoca del decreto ingiuntivo, che non preclude la possibilità di una nuova richiesta e l'emissione di un nuovo decreto), a favore di quest'ultima soluzione.

La controversia va risolta in conformità ai principi di diritto enunciati.

La mancata ottemperanza da parte della [REDACTED] parte opposta, all'ordine giudiziale del previo esperimento del procedimento di mediazione (rivolto espressamente anche alla società) è circostanza ostativa alla procedibilità del giudizio di merito avente ad oggetto la domanda monitoria e determina di conseguenza la revoca del decreto ingiuntivo opposto.

* * * * *

Non vi è spazio per la rimessione in termine ex art.153 cpc, richiesta dalla società per l'attivazione del procedimento mediatorio.

L'invocata *prospective overruling* postula un precedente, consolidato orientamento giurisprudenziale sulla *regula iuris*, atteggiabile a "diritto vivente", che qui non sussiste: prima del *dictum* delle Sezioni Unite in punto di corretta esegesi dell'art.5 si confrontavano l'unico precedente del giudice di legittimità che aveva affrontato in maniera organica la questione procedurale (Cass.15/24629, mentre Cass.19/23003 richiama quella pronuncia senza aggiungere argomentazioni di supporto) ed il variegato quadro della giurisprudenza di merito, con l'indirizzo dissidente che aveva preso radicalmente le distanze da quella pronuncia rimarcando ed ulteriormente approfondendo le ragioni del dissenso (ex multis, Trib. Firenze 15.2.16; Trib. Grosseto 7.6.16; Corte d'Appello Palermo 17.5.19; Corte d'Appello Bologna 1.10.19).

Proprio il perdurante contrasto dottrinario e giurisprudenziale ha reso opportuno l'intervento nomofilattico del Supremo consesso, che ha chiarito i termini della vicenda.

Secondariamente, vi è poi da rilevare che l'orientamento espresso dalle S/U non comporta un effetto preclusivo del diritto di azione del creditore (che può riproporre le sue ragioni), altro presupposto fondante l'*overruling* interpretativa.

* * * * *

Le spese di lite seguono vanno compensate, essendo sopravvenuto l'intervento risolutore delle Sezioni Unite in pendenza del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale in composizione monocratica, così definitivamente provvede:

- dichiara improcedibile la domanda proposta dalla ██████████ s.p.a. e revoca il decreto ingiuntivo n.1985/19 emesso dal Tribunale di Taranto in data 8.10.2019;
- compensa tra le parti le spese di lite.

Taranto, 2.1.2022.

IL GIUDICE

(dott. Antonio Attanasio)